



# *Honos alit artes*

Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri

LA FORMAZIONE  
DEL DIRITTO COMUNE  
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



# **Reti Medievali E-Book**

**19/I**

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**LA FORMAZIONE  
DEL DIRITTO COMUNE  
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)**

**a cura di  
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press  
2014**

## Le visite secolari in alcune sistemazioni dottrinali seicentesche

di Alessandro Dani

Le visite secolari nei territori italiani tra Cinque e Settecento rappresentarono un importante strumento di governo, reso necessario dai peculiari caratteri degli stati del tempo, mosaici di ordinamenti comunali e feudali legati dalla comune soggezione ad un sovrano. La mancanza di forti strutture burocratiche di collegamento tra “centro” e “periferia” richiese l’istituto flessibile e incisivo della visita, che assunse nondimeno aspetti diversi nei vari contesti<sup>1</sup>. Nei territori italiani i modelli furono, in sostanza, due. Nei domini spagnoli (ducato di Milano, regni di Napoli e di Sicilia) la visita fu caratterizzata da finalità giudiziarie ed ispettive a carico dei pubblici ufficiali, nel solco dell’esperienza medievale del sindacato degli ufficiali e delle *inquisitiones*. Nello Stato della Chiesa e nel Granducato di Toscana si trattò invece di una forma di inchiesta amministrativa o fiscale, i cui risultati confluivano poi in una relazione di visita, o di un’operazione di governo volta alla rapida soluzione di problemi specifici.

La visita fu uno strumento insostituibile di giustizia, di controllo, di dialogo, di acquisizione delle informazioni necessarie per il governo delle comunità soggette. Essa si colloca coerentemente nella struttura dello stato “giurisdizionale” di antico regime, in cui rimaneva caratterizzante l’aspetto tradizionale della *iurisdictio* dei poteri pubblici, che non implicava, come noto, solo un’attività giudiziaria, ma anche normativa e di governo mediante provvedimenti autoritativi. Negli stati italiani di età moderna andarono progressivamente intensificandosi i controlli sulle comunità soggette, con esiti peraltro diversificati da caso a caso e che non condussero alla scomparsa delle strutture, della cultura e delle prassi istituzionali precedenti. Del resto la visita stessa si nutre abbondantemente di istituti ed esperienze medievali.

Dai meccanismi di controllo delle magistrature periferiche nel tardo impero ai *missi* dell’età carolingia, dai *pesquisidores* spagnoli al *Domesday Book* dell’Inghilterra normanna, dai giustizieri *itinerantes* di Federico II alle altre varie forme di inchiesta e di *inquisitio* condotte ovunque in Italia e in Europa, tutto il medioevo abbonda di prassi istituzionali che presentano tratti di somi-

<sup>1</sup> Per indicazioni bibliografiche sulle visite nei vari stati italiani rinvio al mio scritto *Le visite negli Stati italiani di antico regime*, in «Le carte e la storia», 1 (2012), pp. 43-62.

glianza con le visite di età moderna<sup>2</sup>. Vi era poi la pratica del sindacato degli ufficiali, diffusa ovunque non solo nell'Italia comunale, ma anche nel Meridione, che contemplava un esame successivo da parte di appositi sindaci dell'attività svolta nel periodo carica, con possibilità per chiunque di manifestare le proprie doglianze per eventuali torti ricevuti. I giuristi ne individuarono la *ratio* nella *negotiorum gestio* ed alla materia furono dedicati anche vari trattati<sup>3</sup>.

Indubbia fu anche l'influenza delle visite pastorali, già disciplinate da canoni conciliari tra tardo-antico ed alto medioevo, nonché da vari capitolari franchi<sup>4</sup>. Dopo alterne fortune nel basso medioevo, la visita pastorale fu nuovamente valorizzata dal concilio di Trento (sessioni VI e XXIV), nell'ottica politica della grande controffensiva lanciata contro le forze disgregatrici del mondo cattolico e molti trattati le furono dedicati<sup>5</sup>. È dunque comprensibile come la visita pastorale abbia fornito alla visita secolare l'esempio ed un modello sperimentato; ma certamente necessitano ad oggi ulteriori studi su questo aspetto<sup>6</sup>.

Ciò considerato, sembra comunque che le origini più immediate dell'istituto, come lo troviamo nei domini italiani della Corona di Spagna, siano da collocare nei territori della penisola iberica del tardo Quattrocento, al tempo di Ferdinando il Cattolico (1452-1516)<sup>7</sup>. È noto come il sovrano, sposando nel 1469 Isabella di Castiglia, avesse unificato sotto la medesima soggezione personale i regni di Castiglia e di Aragona e si fosse proposto una politica di rafforzamento del potere regio. Sotto di lui fu istituita anche l'Inquisizione spagnola nel 1480 ed allo stesso anno risalirebbe, secondo Carlos Garriga, una prima configurazione dell'istituto della visita negli ordinamenti di Toledo, con un particolare uso

<sup>2</sup> Si vedano vari contributi in *L'enquête au Moyen Âge, Études réunies* par Cl. Gauvard, Rome 2008, nonché i riferimenti in G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari 2001, pp. 54-57.

<sup>3</sup> Sul tema si veda V. Crescenzi, *Il sindacato degli ufficiali nei Comuni medievali italiani*, in *L'educazione giuridica*, IV: *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, I, a cura di A. Giuliani, N. Picardi, Perugia 1981, pp. 383-529.

<sup>4</sup> G. Baccrabère, *Visite canonique de l'Évêque*, in *Dictionnaire de droit canonique*, 7, Paris 1965, coll. 1512-1594.

<sup>5</sup> Ricordiamo, a titolo di esempio, dopo il quattrocentesco Giovan Francesco Pavini, *Baculus pastoralis seu tractatus visitationum praelatorum*, Romae, Georg Lauer, 1475, quelli di Paolo Fusco, *De visitatione et regimine ecclesiarum*, Romae, Accolti, 1581; Feliciano Ninguarda, *Manuale visitatorum duobus libris*, Venetiis, apud Damianum Zenarium, 592; Luca Antonio Resta, *Directorium visitatorum ac visitandorum*, Romae, apud Gulielmum Faciottum, 1593; Paolo Salodi, *Praxis compendiosa de visitatione*, Mediolani, apud Pacificum Pontium, 1593; Alfonso Vilagut, *Speculum visitatorum ac commissariorum*, Venetiis, apud Baretium Baretium, 1601; Salvador Gomez de Sanabria, *El perfecto visidador eclesiastico*, Madrid, Gregorio Rodríguez, 1645; Giuseppe Crispino, *Trattato della visita pastorale*, Napoli, per Salvatore Castaldo, 1682; Francesco Maria D'Aste, *Metodo della santa visita apostolica*, Otranto, Stamp. arcivescovile, 1706.

<sup>6</sup> Intanto si vedano A. Turchini, *La visita come strumento di governo del territorio*, in *Il concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. Prodi, W. Reinhard, Bologna 1996, pp. 335-382; C. Nubola, *Visite pastorali fra Chiesa e Stato nei secoli XVI e XVII*, *ibidem*, pp. 383-413.

<sup>7</sup> P.L. Rovito, *Repubblica dei Togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I: *Le garanzie giuridiche*, Napoli 1981, p. 78; M. Rizzo, *Finanza pubblica, Impero e amministrazione nella Lombardia spagnola: le «visitas generales»*, in *Lombardia borromaica Lombardia spagnola. 1554-1659*, a cura di P. Pissavino, G. Signorotto, Roma 1995, pp. 304-305; M. Peytavin, *Visite et gouvernement dans le royaume de Naples (XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles)*, Madrid 2003, p. 195; G. Macrì, *Visitas generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un bilancio storiografico*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 13 (2008), p. 389.

ampliata della tradizionale *pesquisa* castigliana per l'accertamento delle responsabilità delle magistrature di tutto un determinato territorio<sup>8</sup>. Il Consiglio delle Indie utilizzerà, dal 1543, lo strumento della visita generale nei territori americani esattamente come il Consiglio d'Italia in quelli italiani<sup>9</sup>.

Se queste sono le esperienze storiche alla base delle visite, occorre nondimeno riconoscere anche aspetti nuovi, propri del periodo considerato. E soprattutto occorre tenere presente che le caratteristiche, i poteri, le finalità delle varie visite erano stabilite dalle istruzioni sovrane di volta in volta impartite ai singoli visitatori e dunque è a questo tipo di fonte che occorre rivolgersi per conoscere in dettaglio gli aspetti giuridico-istituzionali.

Come molto spesso è accaduto per altri ambiti giuridici, la dottrina si cimentò con le visite secolari quando il fenomeno era ormai pienamente sviluppato sulla base delle normative sovrane e delle istruzioni in particolar modo. Fu il primo Seicento il periodo più fecondo per la dottrina sulle visite, che si innestò peraltro senza brusche cesure sulla precedente trattatistica riguardante il *syndicus officialium*. La letteratura di diritto comune in materia non è abbondante nel panorama italiano, mentre si riscontra una maggiore attenzione in Spagna, terra che aveva dato i natali all'istituto (per lo meno alla sua versione moderna), come abbiamo visto. Per i territori italiani vanno menzionati in primo luogo i trattati di Garsia Mastrillo<sup>10</sup>, di Girolamo Caimi<sup>11</sup> e di Girolamo Calà<sup>12</sup>, nonché due trattatelli inediti, pure seicenteschi (uno anonimo<sup>13</sup>, ed uno attribuito al visitatore Ochoa de Luyando<sup>14</sup>). Per la dottrina iberica dobbiamo ricordare soprat-

<sup>8</sup> C. Garriga, *Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla: la visita del ordenamiento de Toledo (1480)*, in «Anuario de historia del derecho español», 60 (1991), pp. 215-390.

<sup>9</sup> E. Martíre, *Las audiencias y la administración de justicia en las Indias*, Madrid 2005.

<sup>10</sup> Garsia Mastrillo, *De magistratibus, eorum imperio et iurisdictione tractatus*, II, Panormi, apud Franciscum Ciottum, 1616. Sul Mastrillo (†1620), giurista siciliano attivo nel primo Seicento, autore, tra l'altro, della raccolta *Decisiones Concistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae* (1609), si veda G. Pace, *La laurea del giurista siciliano Garsia Mastrillo*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 9 (1998), pp. 123-140 (ivi ulteriore bibliografia).

<sup>11</sup> Girolamo Caimi, *Tractatus de regia visitatione*, in Francesco Maradei, *Practicae observationes civiles, criminales et mixtae*, Neapoli, ex typographia Mutiana, 1752. Caimi (1558-1627), milanese, fu tra l'altro avvocato del fisco regio, consultore dell'Inquisizione, poi ambasciatore permanente dello Stato di Milano a Madrid, membro del Senato milanese, consigliere del supremo Consiglio d'Italia e reggente della Provincia di Milano. Godette la fama di valente giurista, anche se molte sue opere, rimaste inedite, non sono oggi più rintracciabili. Si veda E. Stumpo, *Caimi Girolamo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 16, Roma 1973, pp. 350-351; cfr. anche U. Petronio, *La burocrazia patrizia nel Ducato di Milano nell'età spagnola (1561-1706)*, in *L'educazione giuridica*, IV.1: *Il pubblico funzionario* cit., pp. 291-292.

<sup>12</sup> Girolamo Calà (1632-1698), di Castrovillari, ricoprì la carica di giudice della Vicaria. Della sua opera, tardivamente stampata a Napoli nel 1683 con il titolo *Dissertationes variae de magistratibus et eorum visitatione*, fu in un primo momento impedita la pubblicazione da parte del visitatore regio, giacché lesiva dell'autorità dei visitatori. Il Calà sosteneva infatti, facendosi portavoce dell'opinione dei magistrati, l'incompetenza dei visitatori a sindacare l'operato dei tribunali. Sul Calà si veda A. Mazzacane, *Calà Girolamo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 16, Roma 1973, pp. 394-395.

<sup>13</sup> Dal titolo *De iudicio visitationis*, di cui possediamo due esemplari, uno conservato presso l'Accademia de Historia di Madrid ed uno presso la Biblioteca Comunale di Palermo.

<sup>14</sup> *De modo procedendi et ordine processus in causa visitationis*, conservato presso la Biblioteca Comunale di Palermo. Pietro Burgarella e Grazia Fallico precisano che l'attribuzione è dovuta a Pietro Valero, visitatore nel 1680, ma non si può escludere che il lavoro, compilato nei primi del secolo XVII,

tutto i trattati di Gabriel Berart<sup>15</sup>, di Jeronimo Bovadilla<sup>16</sup>, i commentari a leggi di Avendaño<sup>17</sup> e Azevedo<sup>18</sup>, opere che circolarono anche in Italia, anche se non è facile valutare la loro incidenza sulla prassi<sup>19</sup>. In esse si può scorgere l'intento di inserire la visita nel quadro dei principi giuridici tradizionali del diritto comune. Talvolta, come ha osservato Rovito, specie a Napoli, i giuristi «più che definire l'istituto, si preoccuparono di combatterlo»<sup>20</sup>, per la sua pericolosa potenzialità di elemento perturbatore dei fragili equilibri della *respublica dei togati*. Così, ad esempio, Giovan Francesco De Ponte riteneva le visite gravemente lesive del prestigio della magistratura, oltre che portatrici di inutili turbamenti nel normale corso dell'amministrazione della giustizia<sup>21</sup>.

Qui noi esamineremo qualche aspetto saliente della trattatistica di primo Seicento ed in particolare delle opere del Mastrillo e del Berart. Garsia Mastrillo, consigliere regio nel Regno di Sicilia, illustrò la visita nel libro sesto («De generali Magistratum visitatione et sindicatu») del suo trattato sui magistrati, dedicato al re di Spagna Filippo III<sup>22</sup>. Lo *Speculum* di Gabriel Berart, scritto nel periodo in cui Filippo IV si riproponeva una difficile restaurazione imperiale, rappresenta, com'è stato correttamente osservato, «la più vasta ed esauriente trattazione della materia fino ad oggi compilata»<sup>23</sup>. Per il Rovito raffigura «la versione monarchica ed assolutistica delle visite» e si tratta di un'opera «anomala nel contesto della scarna trattatistica dell'istituto», nella sua esaltazione della funzione della visita e della dignità del visitatore<sup>24</sup>.

Le fonti a cui attingono questi trattati sono varie: dal diritto romano giustiniano, alla glossa, ai grandi giuristi della scuola del Commento e della tradizio-

sia di Pietro Corsetto, avvocato fiscale di Ochoa de Luyando e autore di un *Tractatus visitoris*. Si veda *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia*, a cura di P. Burgarella, G. Fallico, Roma 1977, p. 19.

<sup>15</sup> Gabriel Berart y Gassol, *Speculum visitationis secularis omnium magistratum, iudicum, decurionum aliorumque Reipublicae administratorum*, Barcinone, ex typographia Sebastiani Matheuat, 1627. Berart y Gassol nacque a Barcellona ai primi del Seicento, dove fu ucciso nel 1640 durante una sommossa. Fu assessore delle galere di Catalogna e relatore del *Consejo Supremo de Aragón*. Oltre allo *Speculum Visitationis* scrisse un *Discurso breve sobre la celebración de Cortes de los fidelísimos reinos de la Corona de Aragón* (1626). Si vedano F. Torres Amat, *Memorias para ayudar a formar un Diccionario critico de los escritores catalanes*, Barcelona 1836, p. 102; voce redazionale *Berart y Gassol, Gabriel* in *Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana*, 8, Barcelona 1908-1930, p. 188.

<sup>16</sup> Jerónimo Castillo de Bovadilla, *Politica para corregidores y señores de vasallos*, Salamanca 1597.

<sup>17</sup> Pedro Nuñez de Avendaño, *De exequendis mandatis regum Hispaniae quae rectoribus civitatum dantur*, Neapoli, ex typographia Tarquinii Longhi, 1620.

<sup>18</sup> Alfonso de Azevedo, *Commentariorum iuris civilis in Hispaniae regias constitutiones tomi sex*, I, Madriti, ex officina Petri Madrigal, 1595. Si potrebbero ricordare inoltre Francisco de Avilés, *Nova diligens ac perutilis expositio capitum seu legum praetorum ac iudicum syndicatus Regni totius Hispaniae*, Methymne Campi, excudebat Mathaeus a Canto, 1557; Diego Simancas, *Collectaneorum de Republica libri novem*, Valdoliti, ex typographia Adriani Ghemartij, 1565; Pedro Perez Landero Otañez y Castro, *Práctica de visitas y residencias apropiadas a los Reynos del Perú*, Nápoles, por Nicolas Layno, 1696.

<sup>19</sup> Burgarella, Fallico, *L'archivio* cit., pp. 18-19; Rovito, *Respublica* cit., pp. 88, 90.

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 90.

<sup>21</sup> *Ibidem*, pp. 93-97.

<sup>22</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., II, pp. 231-303.

<sup>23</sup> Burgarella, Fallico, *L'archivio* cit., p. 18.

<sup>24</sup> Rovito, *Respublica* cit., p. 101.

ne del *mos italicus*, alle costituzioni regie. Come tradizionalmente avveniva, spesso assistiamo ad un'estensione di *rationes* da ambiti giuridici più o meno contigui, in quella tipica attività della dottrina, tutt'altro che meramente ermeneutica, che va sotto il nome di *interpretatio*.

La visita secolare è, nella definizione di Alfonso Vilagut (monaco di San Severino a Napoli ed autore di un trattato sulla visita pastorale)

quaedam diligens et accurata investigatio, seu inquisitio facta de omnibus rebus ad quas observandas tenentur personae ipsae visitandae, ad quas visitator dirigitur a superioribus illarum, cum ad hoc ipsum principaliter sit ipsa visitatio instituta<sup>25</sup>.

Mastrillo osserva come l'istituto della visita sia stato di solito affrontato unitamente e spesso confuso con quello del sindacato, con il quale condivide il medesimo fondamento nel diritto divino, ma richiama l'attenzione sulla diversità di procedura e sul fatto che, mentre la prima è disciplinata dalle commissioni sovrane, il secondo si trova previsto in modo diverso dalle eterogenee normative locali<sup>26</sup>.

Confusioni teoriche riguardo al confine tra visita e sindacato erano dovute, secondo Ochoa de Luyando, al fatto che sin'allora (primi del Seicento) nessuno aveva offerto una trattazione a sé della visita, che pure va tenuta distinta dal sindacato per vari caratteri peculiari: per il modo di procedere, non soggetto alle formalità del processo ordinario di diritto comune o di quelle previste dalle leggi regie, e per la distinzione in due fasi, una inquisitoria volta alla individuazione e probazione delle colpe dei magistrati (*inquisitio generalis*) ed una che si sostanzia in un giudizio *ad personas* (*inquisitio specialis*) riguardante i singoli indagati<sup>27</sup>.

Il fondamento delle visite è collocato dai giuristi nella più alta e inderogabile sfera del diritto divino, in base al quale ognuno deve rendere conto delle proprie azioni. Sia Mastrillo che Berart ricordano come Samuele, profeta e giudice del regno di Israele, «cum (...) reliquisset regimen Regni Israeli, huiusmodi visitationis iudicio se submissit» (1 Sam., 12, 1-5)<sup>28</sup>. Nella Sacra Scrittura si afferma anche che ognuno renderà conto delle sue cattive azioni nel giorno del giudizio (Lc., 16, 2; Mt., 12, 36)<sup>29</sup>, «et ab isto iure Divino, a quo ortum et principium habuit ius visitandi, latae fuerunt permultae leges civiles et canonicae sanctiones»<sup>30</sup>. Vi è poi, infatti, il diritto romano giustiniano a fornire i principi giuridici di fondo. Poiché i magistrati non possono essere convenuti durante il tempo del loro ufficio, *cautum est* che siano tenuti rendere ragione del loro operato dopo il termine della carica, come prescrivono varie costituzioni imperiali (Cod. 1.49; Coll. II.2, c. 9 = Nov. 8.9; Coll. II.2, c. 13 = Nov. 8.13; Cod. 9.27, nonché Dig.

<sup>25</sup> A. Vilagut, *Speculum Visitorum ac Commissariorum*, Venetiis 1601, p. 3.

<sup>26</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., II, pp. 238-239.

<sup>27</sup> Burgarella, Fallico, *L'archivio* cit., p. 65.

<sup>28</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., II, p. 233; Berart, *Speculum* cit., p. 2.

<sup>29</sup> *Ibidem*, pp. 2-3.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 3.

48.11), sulle quali già si era soffermata la dottrina medievale<sup>31</sup>. Si fa dunque riferimento alle disposizioni giustinianee che imponevano ai magistrati provinciali di rimanere per cinquanta giorni nel luogo dove avevano esercitato la carica, e la punizione nel quadruplo della somma illecitamente lucrata<sup>32</sup>.

La dottrina appare concorde nel ritenere che il potere di nominare visitatori, come quello di designare ogni tipo di magistrati, spettasse al detentore della superiore giurisdizione sul territorio. Così, per Mastrillo, «magistratus creatio de regalibus est, et de iis quae ad supremam pertinent iurisdictionem»<sup>33</sup>. Ma pure hanno la potestà di creare magistrati, oltre il papa, l'imperatore, i re e i principi, anche i vicari imperiali e regi, le repubbliche e le città *superiorem non recognoscences* (come Firenze), i feudatari imperiali, i baroni dotati del *merum et mixtum imperium* ed anche persone private a cui sia stata concessa tale regalia dal re o dall'imperatore<sup>34</sup>. In Spagna la visita generale di tutti gli ufficiali era decisa da sua maestà cattolica, ed avveniva, secondo consuetudine, circa ogni venti anni. Tuttavia potevano essere disposte anche altre visite particolari contro alcuni ufficiali<sup>35</sup>. Come specifica Berart, i visitatori ispezionavano le provincie a spese del re o di chi aveva richiesto la visita e non dei luoghi visitati, che non erano tenuti ad ospitare gratuitamente<sup>36</sup>.

Berart elenca minuziosamente i requisiti personali richiesti nei visitatori: dovevano essere giuristi *eminentissimi utriusque iuris*, di nobile condizione, che manifestassero chiare autorevolezza ed integrità, capaci di resistere a minacce e preghiere. Avrebbero dovuto essere severi, rigorosi e zelanti, ma non iracondi e, all'occasione, clementi. Non dovevano essere stati condannati per crimini infamanti<sup>37</sup>. Riguardo alle qualità professionali, ai visitatori era dunque di regola richiesta una preparazione giuridica unita ad esperienza nel mondo giudiziario-amministrativo. Se guardiamo ai visitatori dei domini spagnoli, numerosi erano uditori di Rota o della Cancelleria regia, qualcuno proveniva dai consigli che gestivano le varie provincie dell'impero. Molti, poi, erano ecclesiastici (come vescovi o arcidiaconi), circostanza da valutare, probabilmente, alla luce degli stretti legami che, come abbiamo già detto, esistevano *ab initio* tra visita secolare, visita pastorale ed inquisizione. In tutti i casi (ad eccezione degli ultimi due visitatori inviati a Napoli ed in Sicilia)<sup>38</sup> si trattava di spagnoli, ritenuti dal sovrano dotati di maggiore imparzialità e incorruttibilità, non avendo legami con le realtà territoriali che dovevano visitare<sup>39</sup>.

<sup>31</sup> Berart, *Speculum* cit., p. 2.

<sup>32</sup> In *Nov.* 8.9 si prescrive: «Necessitatem habente eo, qui administrationem rexit, secundum priores constitutiones, dum deposuerit fasces, quinquaginta dies in provincia commorari, publice se monstrantem et ab omnibus suscipientem conventiones».

<sup>33</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., I, p. 10.

<sup>34</sup> *Ibidem*, pp. 14-36; Berart, *Speculum* cit., pp. 5-6; così anche Caimi, *Tractatus* cit., p. 303.

<sup>35</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., II, p. 251, nn. 1-3.

<sup>36</sup> Berart, *Speculum* cit., p. 34.

<sup>37</sup> *Ibidem*, pp. 6-10.

<sup>38</sup> Rispettivamente Danese Casati, senatore milanese, nonché membro del consiglio d'Italia e del consiglio collaterale di Napoli e Pietro Valero, membro del consiglio collaterale di Napoli.

<sup>39</sup> Rizzo, *Finanza pubblica* cit., p. 307.

Una questione variamente risolta dai giuristi è quella relativa alla natura ordinaria o delegata della giurisdizione del visitatore. Per Mastrillo, in accordo con la prevalente opinione, si trattava di giurisdizione delegata, sebbene *ad universitatem causarum*, e limitata alla fase istruttoria<sup>40</sup>, stante l'obbligo di trasmettere gli atti al re o al consiglio d'Italia per la sentenza<sup>41</sup>. Secondo Berart, invece, la giurisdizione del visitatore era da considerarsi ordinaria, proprio per la generalità di reati perseguiti e perché, in dubbio, doveva presumersi l'ordinarietà, con le rilevanti conseguenze della non estinzione con la morte del sovrano conferente e del potere di adottare autonomamente certi provvedimenti, come quelli a tutela dei testimoni<sup>42</sup>.

Per quanto concerne i reati perseguibili, la dottrina enumera in sostanza tutti quelli in cui tipicamente possono incorrere i pubblici ufficiali, dalla corruzione all'appropriazione indebita, alla concussione, all'estorsione, alla denegata giustizia e così via. Tutti i magistrati che amministravano la giustizia potevano essere visitati e sindacati, solo i magistrati supremi erano esclusi, come il viceré, i grandi baroni e i *deputati Regni*<sup>43</sup>. Anche i consiglieri comunali erano soggetti alla censura del visitatore ed erano responsabili per la cattiva amministrazione dei beni pubblici<sup>44</sup>. Caimi riferisce però che nel *Regnum* molto si era discusso sulla possibilità di sottoporre a visita gli ufficiali delle varie città<sup>45</sup>, ed il Maradei, in una sua annotazione, esprime il proprio convincimento che, poiché gli ufficiali cittadini già sottostavano al giudizio di sindacato, essi non avrebbero dovuto essere sottoposti a visita, «cum obstet exceptio iudicatae»<sup>46</sup>. Caimi sembra escludere la possibilità di visitare i baroni, poiché per essi «proprietas iurisdictionis translata fuit»<sup>47</sup>.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, si riteneva necessario il dolo o la colpa lata o lieve, con esclusione però della lievissima. Secondo Caimi «officiales tenentur iudicio visitationis et syndicatus de dolo, lata et levi culpa, non autem de levissima»<sup>48</sup>. Per il Mastrillo solo la «culpa lata dolo proxima» poteva essere sanzionata<sup>49</sup>, così come per il Berart. Per quest'ultimo i visitatori potevano

inquirere (...) de dolo, fraude, corruptione, quae culpam latam secum continet, de furtis et male ablatis, de barataria, concussione, extorsione, sub qua compraehenditur subornatio, de negligentia dissoluta, quae est dolo proxima, de denegata, retardata et male administrata iustitia, nec non de mala observatione et violatione legum patriae per dolum vel per malitiam commissa, ac demum de omnibus et quibuscumque aliis cum dolo et fraude in officio male gestis et administratis<sup>50</sup>.

<sup>40</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., II, p. 235 e p. 223.

<sup>41</sup> *Ibidem*, p. 234, n. 16.

<sup>42</sup> Berart, *Speculum* cit., pp. 17-18.

<sup>43</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., II, p. 248.

<sup>44</sup> Berart, *Speculum* cit., pp. 274; 286-334.

<sup>45</sup> Caimi, *Tractatus* cit., art. 1, p. 310.

<sup>46</sup> *Ibidem*, *observatio* 4 ad art. 1, p. 315.

<sup>47</sup> *Ibidem*, art. 1, p. 310.

<sup>48</sup> *Ibidem*, art. 5, p. 326.

<sup>49</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., II, p. 266, n. 2.

<sup>50</sup> Berart, *Speculum* cit., p. 32.

I magistrati erano assistiti dalla presunzione di aver svolto *bene et legaliter* il loro ufficio, specialmente se godevano di buona reputazione. Le prove contro i magistrati dovevano essere le più valide ed efficaci<sup>51</sup>. Si elencano minuziosamente molte cautele, privilegi, scusanti e giustificazioni, per tutta una serie di comportamenti in cui potevano incorrere i magistrati. Si nota in ciò un'esigenza di tutela del prestigio della carica e dell'autorità pubblica contro eccessivi rigori punitivi<sup>52</sup>.

I nostri giuristi descrivono accuratamente il modo di procedere nella visita, dal momento iniziale della raccolta delle denunce, all'audizione dei testimoni, alle misure coercitive nei confronti degli ufficiali. All'arrivo nel luogo il visitatore doveva subito presentare le proprie credenziali e la lettera di commissione «ad effectum acquirendi iurisdictionem»<sup>53</sup>, quindi, prima di dare inizio alla visita, doveva promulgare il bando «pro porrigendis quaerelis», che, a differenza di quelli emessi dai sindacatori, non conteneva un termine prefissato. Tuttavia l'autore ci informa che in Spagna era invalsa una diversa prassi, cioè di assegnare anche in questo caso un termine di trenta giorni. Il visitatore poteva nominare contabili o altri collaboratori necessari all'espletamento della visita, doveva altresì scegliersi una residenza ufficiale *in loco* dove svolgere la sua attività<sup>54</sup>.

I visitatori non dovevano ascoltare le voci popolari maligne, né le querele calunniose mosse contro gli ufficiali per odio ed inimicizie personali, né procedere «ex acclamatione populi» o sulla base di memoriali anonimi<sup>55</sup>. Ma Berart nota pure che nella prassi catalana venivano spesso accolte dai visitatori accuse anonime contro gli ufficiali. Contro gli ufficiali visitati era possibile procedere simultaneamente civilmente e penalmente, oltre che solo civilmente o solo penalmente (si avevano, in sostanza, tre possibilità)<sup>56</sup>. Colui che avesse calunniosamente accusato un ufficiale incorreva in pene molto severe, come, a seconda dei casi, pene corporali, la confisca dei beni, il quadruplo del risarcimento e delle spese, la dichiarazione d'infamia. Questo anche per tutelare l'*honor* e la rispettabilità della carica<sup>57</sup>.

La dottrina delinea quindi, nella fase della raccolta delle denunce, una prassi da seguire non priva di cautele e regole volte a garantire gli ufficiali sotto giudizio e certamente non lasciata alla completa discrezionalità del visitatore. Ciò mirava probabilmente ad evitare una raccolta delle denunce animata da uno spirito repressivo spregiudicato e noncurante delle più elementari garanzie giuridiche tradizionali. Nella prassi tuttavia, per il Rovito, «le denunce anonime, sollecitate come ben accette ed utili, davano frutti generalmente copiosi» e non sarebbero anzi mancati premi ed atti di clemenza a beneficio dei delatori<sup>58</sup>.

<sup>51</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., II, p. 285, nn. 1-8.

<sup>52</sup> *Ibidem*, pp. 286-296.

<sup>53</sup> *Ibidem*, p. 245.

<sup>54</sup> *Ibidem*, pp. 246-247, nn. 6-16.

<sup>55</sup> Berart, *Speculum* cit., p. 28-29.

<sup>56</sup> *Ibidem*, p. 56.

<sup>57</sup> *Ibidem*, pp. 420-421.

<sup>58</sup> Rovito, *Respublica* cit., p. 81.

Il Mastrillo riferisce che in Spagna ogni venti anni e nei domini italiani saltuariamente, senza una regola precisa, erano inviati visitatori generali dotati di ampi poteri, che potevano procedere con rito pubblico oppure segreto, come a loro sarebbe parso opportuno, al di fuori di ogni formalità giudiziale, «sola veritate inspecta, quasi manu regia». Un *arbitrium* relevantissimo, che però doveva mantenersi «regulatum, boni viri, ne iuri ac aequitati repugnet» e tale da non degenerare in malvagità ed ingiustizia<sup>59</sup>. Andavano rispettati dunque i principi del diritto naturale e delle genti, nonostante l'omissione di formalità *iuris civilis* prescritte per i giudizi ordinari. Anche se non era obbligatorio il rispetto delle leggi concernenti il sindacato degli ufficiali, di esse tuttavia andava tenuto conto.

Berart, rilevando che il visitatore poteva attivarsi per *inquisitio* contro l'ufficiale, anche senza richiesta di parte, osserva che in questi giudizi si procedeva «extraordinarie et tempore brevissimo; non curatur de apicibus iuris, nec subtilitatibus, sed tantum bona fide et sola veritate inspecta (...), sine figura iudicii»<sup>60</sup>. Il Caimi afferma che «in hoc iudicio (...) summarie et sola facti veritate inspecta proceditur»<sup>61</sup>. Il richiamo è dunque alle ben note formule derogative del processo romano-canonico ordinario, già precisate dalla legislazione pontificia (Clemente V) e dalla dottrina dei secoli precedenti. Secondo Mastrillo il *modus procedendi* nelle visite, largamente rimesso all'*arbitrium* del magistrato, era stato assai rigoroso nelle ultime visite effettuate in Sicilia, con istruttoria segreta ed anonimato dei testimoni a carico<sup>62</sup>, e conseguentemente con forte allontanamento dalle garanzie che la tradizione di diritto comune poneva a difesa dell'inquisito.

In via generale la dottrina indicava nel procedimento di visita un duplice *iter*: «per modum inquisitionis generalis (...), quando ex mero officio, et non ad instantiam partis procedit Visitator investigando delicta et delinquentes», fase questa eventualmente seguita da *inquisitio specialis*, come secondo il diritto canonico (Comp. III, 1.6.8 = X 1.6.23)<sup>63</sup>. Tale procedimento poteva avviarsi anche in assenza di *infamia*, contrariamente al diritto comune. La seconda via si aveva quando il magistrato era formalmente accusato di un delitto, mediante querela, dal soggetto leso, o anche da chiunque, nel caso di *publica delicta*, come previsto dalla compilazione giustiniana (*Cod.* 1.49.1; *Cod.* 1.40.3)<sup>64</sup>.

Concordemente si ammetteva la possibilità di recusazione del visitatore come «sospetto»<sup>65</sup> e con nullità degli atti processuali successivi, sentenza compresa; e si trattava peraltro di una eventualità che ricorreva spesso, come afferma il Berart<sup>66</sup>. In Sicilia si hanno testimonianze di frequenti ricusazioni del visitatore Oriolo: i giudicandi lo accusavano, non si sa quanto fondatamente, di

<sup>59</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., II, pp. 238-239.

<sup>60</sup> Berart, *Speculum* cit., p. 27, nn. 56-58.

<sup>61</sup> Caimi, *Tractatus* cit., art. 1, p. 304, n. 7.

<sup>62</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., II, p. 241.

<sup>63</sup> Berart, *Speculum* cit., p. 50, n. 33.

<sup>64</sup> *Ibidem*, n. 37, p. 51.

<sup>65</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., II, p. 247, n. 20; p. 301, nn. 37-38.

<sup>66</sup> Berart, *Speculum* cit., p. 86.

essere prevenuto nei loro confronti e la competenza passava ad altri magistrati<sup>67</sup>. Le cause di «sospetto» per le quali un visitatore poteva essere recusato erano quelle previste per la recusazione del giudice in genere<sup>68</sup>.

Le sentenze nei procedimenti di visita svolti nei domini spagnoli d'Italia avevano luogo a Madrid, presso il supremo consiglio d'Italia, a cui veniva trasferita tutta la documentazione<sup>69</sup>. Contro tali pronunce non era concesso appello, né revisione, senza espresso mandato regio, a meno che non risultasse un errore evidente<sup>70</sup>. Si ammetteva concordemente che il visitatore, a sua volta, dovesse rispondere del proprio operato: «*visitor visitationis rationem reddere tenetur*» e i visitatori che «*iniuste dolo malo iudicaverint*» potevano essere puniti dal loro superiore<sup>71</sup>.

In conclusione possiamo osservare che la dottrina del primo Seicento inserì la visita secolare, come si era venuta delineando nella prassi del secolo precedente, entro le categorie ed i principi del diritto processuale comune. Ciò consentì di recuperare anche istanze di garanzia ed equilibrio tra accusa e difesa, di rispetto delle formalità *iuris naturalis* e *iuris gentium*, pur nella considerazione che il procedimento di visita rientrava pienamente nel genere vastissimo dei giudizi sommari, prioritariamente guidati dall'*arbitrium iudicis*. È probabile che varie cautele enumerate fossero disattese nella pratica, ma in proposito necessitano ad oggi ricerche sulla documentazione d'archivio, in gran parte conservata in Spagna, presso l'Archivio di Simancas. Studi recenti, come quelli del Rizzo e della Peytavin, hanno sottolineato l'importanza delle visite nei territori spagnoli come mezzi di governo e raccolta di informazioni, al di là delle condanne effettivamente seguite. Di qui, forse, l'opportunità di nuove indagini che tengano presente la pluralità delle fonti, di cui la trattatistica non costituisce che un elemento.

<sup>67</sup> Burgarella, Fallico, *L'archivio* cit., p. 41.

<sup>68</sup> Berart, *Speculum* cit., p. 93.

<sup>69</sup> Mastrillo, *De magistratibus* cit., II, p. 298, nn. 1-2.

<sup>70</sup> *Ibidem*, pp. 301-302, nn. 1-10.

<sup>71</sup> Berart, *Speculum* cit., pp. 35-36, n. 86. Ciò in base al diritto canonico: «[Visitatores] rationem sue visitationis reddere tenentur, ut legitur in *Sancto Concilio Tridentino, ses. 24, cap. 3, vers. visitatores*» (*ibidem*, p. 383, n. 5).